

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 645-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 marzo 1965*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti)  
della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1966 (V. Stampato n. 2219)*

**d'iniziativa dei senatori BELLISARIO, BALDINI, SPIGAROLI, PICARDI, CELASCO, INDELLI, TIBERI, LIMONI, VALMARANA, CONTI, COPPO, ANGELINI Cesare, BARTOLOMEI, GATTO Eugenio, VENTURI, PIASENTI, PIGNATELLI, LOMBARDI, CRESPELLANI, AGRIMI, DERIU, MOLINARI, SPASARI, OLIVA, ZACCARI, MILITERNI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 aprile 1966*

**Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Immissione degli insegnanti abilitati  
nei ruoli della scuola media**

Art. 1.

Gli insegnanti, che abbiano prestato servizio in uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1964-65 negli Istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria e siano in possesso della abilitazione richiesta e gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, in servizio nella scuola statale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola me-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Immissione di insegnanti abilitati  
nei ruoli della scuola media**

Art. 1.

Gli insegnanti che, essendo in possesso di abilitazione, abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, nonchè gli insegnanti elementari laureati e abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, di ruolo nella scuola elementare, che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola sta-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dia secondo le norme della presente legge, limitatamente alle materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, per le quali risultino compilate ed esaurite le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per i posti riferibili alla scuola media.

#### Art. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda al Provveditore agli studi di una sola provincia entro il termine di due mesi dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente articolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tale, qualora in nessuno degli anni suddetti abbiano riportato qualifica inferiore a « buono », possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nell'anno stesso in cui hanno prestato servizio.

Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche agli insegnanti in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Gli insegnanti di educazione fisica, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono chiedere l'assunzione nel ruolo di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

#### Art. 2.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo devono, a pena di decadenza, inoltrare domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ordinanza di cui al seguente comma: la domanda può essere inoltrata al Provveditore agli studi di non più di tre province, ivi compresa quella di residenza.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili in ciascuna provincia per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli insegnanti.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Per la cattedra di matematica e osservazioni scientifiche della scuola media si considerano abilitazioni corrispondenti quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili, nonchè quella conseguita per l'insegnamento della matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle sopresse scuole di avviamento professionale.

Gli abilitati all'insegnamento della matematica o delle scienze naturali possono chiedere, alle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1, l'assunzione in ruolo per l'insegnamento della matematica e osservazioni scientifiche nella scuola media.

Nel periodo di prova per la nomina ad ordinario gli insegnanti di cui al comma che precede, dovranno conseguire, secondo le

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali della scuola media si considera abilitazione corrispondente, oltre le abilitazioni di cui al precedente comma, quella conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali.

Potranno essere inclusi in graduatorie separate e successive rispetto a quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti articoli, gli insegnanti in possesso dei requisiti indicati nel primo comma del precedente articolo 1, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istruzione secondaria, relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie che costituiscono la cattedra cui aspirano.

Per quanto riguarda la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, l'abilitazione per le materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marine, nonchè qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, deve essere considerata relativa a materia coincidente con matematica, osservazione ed elementi di scienze naturali.

**Soppresso.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

modalità che saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza, la integrazione dell'abilitazione posseduta. Qualora tale integrazione non sia conseguita, il periodo di prova è prorogato di un altro anno, entro il quale l'integrazione medesima dovrà essere conseguita a pena di decadenza dal posto.

Art. 4.

I Provveditori agli studi compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonchè tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

Gli abilitati di cui al terzo comma del precedente articolo 3 saranno collocati in graduatoria immediatamente dopo gli abilitati di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Le graduatorie provinciali saranno sottoposte al controllo e alla registrazione degli uffici regionali della Corte dei conti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4

I Provveditori agli studi e, per la Valle d'Aosta, il Sovrintendente alla pubblica istruzione, compileranno le graduatorie per ciascun tipo di insegnamento collocando gli aspiranti nell'ordine risultante dal punteggio del titolo di abilitazione oppure, a scelta del candidato, dal punteggio delle prove di esame di un concorso a cattedra corrispondente: al punteggio, ridotto in centesimi, aggiungeranno i punti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione per le qualifiche, nonchè tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso tipo di insegnamento sarà valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dall'età.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Art. 5.

Gli insegnanti in ruolo nella scuola media, ivi compresi quelli che entreranno in ruolo per effetto della presente legge o della legge 28 luglio 1961, n. 831, possono chiedere al Provveditore della provincia di titolarità di essere comandati, con provvedimento conferabile di anno in anno, in cattedre o posti di insegnamento che diano diritto al trattamento di cattedra di istituti di istru-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

#### Art. 5.

I Provveditori agli studi inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole provincie, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti centrale, e saranno nominati nelle provincie nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zione secondaria superiore, di classi di collegamento, di ginnasio o di istituto professionale, per i quali siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se prescritto.

Tale assegnazione sarà disposta dai Provveditori agli studi sulla base di norme che saranno fissate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

L'insegnamento prestato nella posizione di cui al presente articolo è valido ai fini della prova per il passaggio ad ordinario.

Limitatamente agli istituti professionali, la possibilità del comando per gli insegnanti che entreranno in ruolo per effetto della presente legge, o della legge 28 luglio 1961, n. 831, è condizionata alla presenza in servizio presso tali istituti all'atto dell'approvazione della presente legge.

Nei limiti della disposizione di cui al precedente comma, le abilitazioni per le scuole tecniche sono valide per il comando negli Istituti professionali.

#### Art. 6.

I Provveditori agli studi, e per la Valle d'Aosta, il Sovrintendente alla pubblica istruzione, inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate ai sensi del precedente articolo 4 e le proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole provincie, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale, da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, e saranno nominati nelle provincie nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 40 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui agli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, la presente legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle stesse graduatorie.

#### Art. 7.

Agli insegnanti elementari laureati che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio e agli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o di istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è riservata una sessione speciale di abilitazione all'insegnamento, su programma di insegnamento della scuola media, da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1967.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo prescritto dal precedente comma è ridotta ad anni tre.

Gli insegnanti di cui al presente articolo saranno inclusi in graduatorie nazionali compilate in base ai criteri indicati dal precedente articolo 4.

Tali graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle compilate ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Anche agli insegnanti di cui al presente articolo si applica la norma contenuta nel terzo comma del precedente articolo 6.

#### Art. 8.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui cor-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193 a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 40 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1966-67.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario.

Nei posti così reperiti vengono istituite cattedre di ruolo organico, con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

Le nomine in ruolo conseguenti alla presente legge hanno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge.